

L'Associazione "Arca Volante"(Codice Fiscale n. 92016720424), di seguito denominata Associazione, con sede legale in Ostra, via Don Luigi Benni n. 19, iscritta all'albo regionale delle associazioni di volontariato con decreto n. 22/BCA del 4/6/2003, rappresentata dal presidente e legale rappresentante dott.ssa Ramona Ragni, nata a Ostra il 27/03/1961 e ivi residente in Corso G. Mazzini, 24- C.F. RGNRMN61C67F401K

E

Il Comune di Ostra nella persona del dott. Giuseppe Paoloni, Responsabile del 1° Settore – Entrate, Patrimonio, Servizi alla persona, nato a Montecarotto (AN) il 02/03/1970 ed ivi residente in Via Amendola n. 11/A, C.F. PLNGPP70C02F453H, il quale interviene nel presente atto ai sensi del T.U. n. 267/2000, per conto e nell'interesse del Comune di Ostra C.F. 83001110424 e P.I. 00180560427

TRA

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di giugno, in Ostra, e nella casa comunale con la presente scrittura privata

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO ESTIVO".

SCRITTURA PRIVATA

*CIG (Codice Identificativo Gara): Z8B0F84231
 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Altri Servizi*

REPERTORIO N.

PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI OSTRA

ALLEGATO A

PREMESSO

- che il Comune di Ostra è impegnato da numerosi anni, nelle politiche di intervento a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con servizi specialistici, educativi, socio-ricreativi, di animazione del tempo libero, nonché di supporto alle famiglie dei minori;

- che l'Amministrazione comunale ha voluto promuovere, attivare e/o riconfermare i servizi estivi per l'infanzia e l'adolescenza, fra i quali il servizio "Centro Estivo", rivolto ai minori che hanno frequentato dalla 1ª classe della scuola primaria alla 3ª classe della scuola secondaria di primo grado;

- che il servizio "Centro estivo" si propone, quindi, come intervento nell'ambito delle politiche rivolte ai minori, per favorire i processi educativi e di socializzazione, in ottemperanza a quanto previsto dagli indirizzi delle leggi in materia, nonché per favorire un processo di educazione mediante la pratica sportiva;

- che la Legge n. 266/91 "Legge-quadro sul volontariato" ha inteso riconoscere il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali;

- che la legge in questione ha inoltre previsto, all'art. 7, che "Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare *convenzioni* con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa";

TUTTO CIO' PREMesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Ostra affida all'associazione "Arca Volante" la gestione del servizio "Centro Estivo" per l'anno 2014, così come approvato con propria determinazione n. 125, R.G. 559, del 05.06.2014.

Il servizio "Centro Estivo" si propone, quindi, come intervento nell'ambito delle politiche rivolte ai minori, per favorire i processi educativi e di socializzazione mediante l'attività ludica, creativa e sportiva, in ottemperanza a quanto previsto dagli indirizzi delle leggi in materia.

ART. 2

La convenzione ha durata dal 16 giugno 2014 al 25 luglio 2014.

ART. 3

L'Associazione, nei limiti e secondo quanto previsto nel proprio statuto ed atto costitutivo, si propone i seguenti obiettivi:

- favorire l'interazione sociale, mediante scambi relazionali positivi tra minori e tra questi e gli educatori;
- promuovere occasioni di crescita e nuovi interessi, per aumentare la consapevolezza delle proprie capacità, l'autostima e l'autonomia;
- sviluppare nei giovani una coscienza critica ed indipendente per ottimizzare i processi comunicativi – relazionali;
- stimolare l'espressione di capacità e abilità attraverso l'esercizio della creatività, della fantasia e l'apprendimento di tecniche artistiche, nell'ambito dei laboratori di manualità;
- stimolare la progettualità e la socialità attraverso il lavoro di gruppo, nonché la progettazione in comune di iniziative mediante il gioco e lo sport;

- che la legge n. 328/2000 all'art. 1 c.4 recita: "Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione socialedelle organizzazioni di volontariato...";
- che la legge n. 328/2000 all'art. 1 c.5 recita: "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,.....";
- che la legge regionale n. 48/95 promuove e sostiene le organizzazioni di volontariato e la loro attività;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 27/6/2001 (e successive modificazioni ed integrazioni) è stato approvato il nuovo regolamento di accesso ai servizi/interventi sociali;
- che l'associazione "Arca Volante", nel proprio Statuto, prevede: ".....lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e di formazione a favore dei propri associati, con particolare riferimento al mondo dell'infanzia, dei giovani e delle famiglie";
- che l'associazione ha operato ed opera sul territorio comunale e dell'Ambito Sociale 8 , di concerto con gli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi in ambito sociale, dimostrando attitudine e capacità operativa nell'area sociale oggetto della presente convenzione;
- che con propria determinazione n. 125, R.G. 559, del 05.06.2014, è stato approvato il presente schema di convenzione;

Sono a carico dell'associazione "Arca Volante":
 - la spesa per il personale educativo impiegato, compreso quello necessario nel caso in cui sia disposto un incremento temporaneo, parziale o totale di operatori sociali per affiancare i minori con maggiori difficoltà o con problemi di natura relazionale;

ART. 9

escursioni o gite nei territori limitrofi.
 - effettuare un solo servizio di trasporto per ciascun turno per eventuali
 Estivo;
 - stipulare apposita assicurazione a favore dei minori frequentanti il Centro competente servizio;

- raccogliere le iscrizioni su modulistica opportunamente predisposta dal
 Il Comune si impegna a:

ART. 8

ricreative-sportive; ore 13.00 uscita dal servizio.
 consumo della merenda; ore 10.45/13.00 svolgimento delle attività ludico-
 lettura, interne ed esterne alle strutture, ore 10.30/10.45 eventuale
 ruzzola, tennis, rugby, ginnastica) - manuali, semplici attività didattiche e/o di
 svolgimento delle attività ludico-ricreative-sportive (pallavolo, pallacanestro,
 impostazione della giornata: ore 7.45/8.15 arrivo al servizio, ore 8.15/10.30
 Il servizio viene attivato dal lunedì al venerdì prevedendo la seguente

ART. 7

Ostra, in caso di condizioni meteorologiche avverse.
 di Casine e la scuola dell'infanzia "Peter Pan" (via Rossini, 9) di Casine di
 frazione Casine di Ostra (via dell'Artigianato), la zona verde del Boschetto
 Il servizio viene organizzato presso la sede degli impianti sportivi in

- promuovere stili di vita sani, che favoriscano la consapevolezza di sé, buone capacità di riflessione e relazione;
- contenere il disagio, la solitudine, le ansiose, la paura, le insicurezze, ecc.;
- favorire il processo di educazione mediante lo svolgimento della pratica sportiva (rispetto della regole, conoscenza di se stessi e del proprio corpo).

Il personale che di norma contribuirà alla realizzazione del servizio dovrà essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste.

ART. 4

I destinatari del servizio "Centro Estivo" sono i minori che hanno frequentato dalla 1ª classe della scuola primaria alla 3ª classe della scuola secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Ostra o frequentanti le scuole dell'Istituto comprensivo di Ostra (non residenti).

ART. 5

Il servizio "Centro Estivo" è organizzato in tre turni con un numero massimo di cinquantaquattro partecipanti per ciascun turno.

Il primo turno viene attivato nel periodo compreso tra il 16 giugno ed il 27 giugno 2014.

Il secondo turno viene attivato nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 11 luglio 2014.

Il terzo turno viene attivato nel periodo compreso tra il 14 luglio 25 luglio 2014.

Ciascuno dei tre turni verrà attivato solamente nel caso in cui si raggiunga per ognuno di essi il numero minimo di quindici iscrizioni.

ART. 6

- la spesa per il personale e per l'occorrenza delle associazioni sportive-

ricreative partecipanti;

- le spese per il materiale;

L'associazione si impegna a presentare una dettagliata relazione inerente all'attività svolta nell'ambito della gestione del servizio.

Ogni altra spesa derivante dall'organizzazione del servizio "Centro Estivo" resta comunque a carico dell'associazione "Arca Volante".

ART. 10

Il Comune, in riferimento ad ogni turno attivato, corrisponderà all'associazione "Arca Volante" il corrispettivo di euro 72,00 per ciascun utente, da liquidare in due rate: la prima riferita alla quota di competenza per gli iscritti al primo turno entro il 04.07.2014; la seconda (a saldo) entro quindici giorni dalla fine del centro estivo, compatibilmente con l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria prevista dalle normative vigenti in materia.

Il corrispettivo sopra indicato deve intendersi onnicomprensivo di ogni impegno ed onere in capo al gestore, incluso il materiale didattico richiesto e necessario per l'espletamento del servizio.

Il corrispettivo del servizio di cui al comma 1, come da dichiarazione resa dall'associazione Arca Volante acquisita al protocollo del Comune di Ostra e conservata agli atti del Settore competente, è fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge 2 agosto 1991 n. 166, il quale dispone che "Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato [...], costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"; inoltre, non costituisce imponibile IRES ai sensi dell'art. 150 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 in forza del quale "Per le organizzazioni

non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale", nonché per effetto dell'art. 8, comma 4, della Legge 2 agosto 1991 n. 166, il quale dispone che "I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche [...], qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali (D.M. 25 maggio 1995)"; pertanto, il compenso riconosciuto non è neanche soggetto alla ritenuta a titolo d'acconto del 4%, di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1993 n. 600.

Al sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in

relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante

il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione

appaltante.

Il gestore, a pena di nullità del contratto di appalto, assume a proprio carico

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. In

particolare, è tenuta a comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati,

con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione

del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa

pubblica". In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere

sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di

apposita procura.

ART. 11

Il Comune ha facoltà di sospendere nella misura che riterrà più opportuna,

la liquidazione del corrispettivo del servizio all'Associazione, che, affidata,

non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 12

Nel caso in cui il Comune dovesse rilevare che l'andamento del servizio

convenzionato non è conforme al progetto, contesta l'inadempienza

all'Associazione, assegnando alla medesima un termine massimo di quindici giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora, ricevute le giustificazioni, il Comune non le ritenesse valide, richiama l'Associazione al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale l'Associazione deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine, senza esito positivo, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 13

L'Associazione è tenuta ad adottare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali in relazione al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. I dati personali devono quindi essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 14

Il presente atto stipulato sottoforma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti così come sopra rappresentate, richiedono, altresì, l'esenzione dell'imposta di bollo per il presente atto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997.

ART. 15

La competenza a dirimere eventuali controversie tra il Comune e l'Associazione è del Foro di Ancona.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa

riferimento alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE DI OSTRA:

(Dott. Giuseppe Paoloni)

L'Associazione "Arca Volante"

(Dott.ssa Ramona Ragni)

VISTO PER LA REPERTORIZIAZIONE:

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa Giuliana Scognamiglio)

ART. 16